

GHIZZONI e DE PASQUALE. - *Al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca.* - Per sapere - premesso che:

nel corso dell'anno scolastico 2009-2010, come già segnalato con la precedente interrogazione n. 5-02379, presentata dalla prima firmataria del presente atto, in molte scuole di ogni ordine e grado le attività alternative all'insegnamento della religione cattolica non sono state realizzate per la pesante riduzione degli organici e per l'entrata in vigore delle nuove norme che, in modo specifico nella scuola secondaria, hanno previsto l'eliminazione delle ore a disposizione dei docenti. In particolare, i dirigenti scolastici hanno spesso adottato soluzioni di emergenza inadeguate all'apprendimento, quali la distribuzione degli allievi che non si avvalgono dell'insegnamento della religione cattolica in altre classi per seguire le lezioni di discipline diverse;

la circolare ministeriale n. 316 del 1987, tuttora vigente, prevede che le scuole, sulla base delle scelte operate dai genitori all'atto dell'iscrizione, debbano nominare docenti supplenti in assenza di personale interno con ore a disposizione o disposto a prestare ore eccedenti per coprire le ore alternative all'insegnamento della religione cattolica o per predisporre le attività con assistenza di personale docente;

la scuola deve disporre tali nomine a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 13 del 1991, secondo la quale le scelte predisposte dal Ministero con le circolari n. 188 e n. 189 del 1989 di «a) attività didattiche e formative; b) attività di studio e/o di ricerca individuali con assistenza di personale docente; c) nessuna attività, che l'Amministrazione interpreta

come libera attività di studio e/o di ricerca senza assistenza di personale docente», più la scelta suggerita in quella stessa sentenza «di allontanarsi o assentarsi dall'edificio della scuola» traducano fedelmente lo «stato di non-obbligo» in cui ricade chi non si avvale dell'insegnamento della religione cattolica;

tali nomine, che riguardando attività previste per tutta la durata dell'anno scolastico, non sono effettuabili con supplenze cosiddette «brevi» che rientrano tra le spese sostenibili con le risorse assegnate ai bilanci delle scuole, bensì richiedono incarichi o supplenze annuali appositamente finanziati con capitoli del bilancio dello Stato che, per ogni tipo di scuola (infanzia, primaria, secondaria di primo e secondo grado), prevedono per ciascun ufficio scolastico regionale un fondo per le «Spese per l'insegnamento della religione cattolica e per i docenti da nominare per le attività didattiche e formative alternative all'insegnamento della religione cattolica...». Si ricorda, in particolare, che le suddette attività sono obbligatorie poiché derivano dai principi stabiliti dalla Corte costituzionale per la costituzionalità del Concordato Lateranense;

l'eventuale mancata nomina dei supplenti o degli incaricati annuali per gli alunni e gli studenti che non si avvalgono dell'insegnamento di religione cattolica appare alle interroganti come una forma di discriminazione attuata in palese violazione delle disposizioni concordatarie -:

per quale motivo non si sia ancora inteso comunicare ufficialmente alle istituzioni scolastiche, che per le attività didattiche e formative alternative alla religione cattolica, programmate nel piano dell'offerta formativa per la durata dell'intero anno scolastico, è possibile nominare dei supplenti o degli incaricati annuali tramite i fondi regionali appositamente previsti;

in quale proporzione, negli anni scolastici precedenti, tali fondi siano stati utilizzati, rispettivamente per gli insegnanti di religione cattolica e per gli insegnanti di materie alternative all'insegnamento di religione cattolica.

(5-02708) 31/03/10